

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI PUBBLICATE AL 13.09.2021 SUDDIVISE PER REGIONE

Le ordinanze sono in ordine cronologico; le ultime ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste.

ABRUZZO

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n. 90 del 9 ottobre 2020: consentito alle strutture private accreditate il ricorso alla telemedicina, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale.

Ordinanza n. 105 del 25 novembre 2020: disposizioni sulle prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati; le AA.SS.LL., attraverso i propri organismi provvedono a dare attuazione alle disposizioni in materia di telemedicina, al fine di assicurare la presa in carico e l'adeguata assistenza ai soggetti fragili, esposti altrimenti a gravi pregiudizi, in assenza di prestazioni, non somministrate al momento dalle AA.SS.LL..

Ordinanza n. 107 dell'11 dicembre 2020: modifica del Modello organizzativo percorso COVID nell'ambito delle strutture penitenziarie.

Ordinanza n. 32 del 14 maggio 2021- per gli interventi connessi all'attuazione della LR 28 aprile 2000, n. 77, il termine per la conclusione dei progetti di investimento e connessi adempimenti è sospeso a partire dal 1° marzo 2020 e fino al termine dello stato di emergenza; la sospensione si applica ai beneficiari i cui progetti di investimento siano in itinere; concessa la sospensione di un anno del termine per l'avvio dei progetti di investimento; la società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale fornirà ai beneficiari tutte le opportune informazioni al fine di dare esecuzione alla presente ordinanza.

Ordinanza n. 35 del 9 giugno 2021: adozione delle disposizioni contenute nel documento tecnico recante nuove "Modalità di accesso alle visite a pazienti ricoverati in ambito ospedaliero" (all.A).

Ordinanza n. 36 del 10 giugno 2021 – dal 10 giugno fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: approvato il documento tecnico recante "Protocolli di sicurezza previsti dalle Ordinanze del Min. Salute del 29 maggio 2021 e del 4 giugno 2021 in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 d.l. 18 maggio 2021, n. 65" allegato alla presente ordinanza; consentite le attività economiche, produttive o ricreative contemplate nei Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute.

Ordinanza n. 37 del 12 luglio 2021: esecuzione, all'atto dello sbarco presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, dei test molecolari per la rilevazione del virus SARS COV 2 nei confronti dei passeggeri provenienti da Malta, Spagna e Regno Unito; le ASL di Pescara e di Lanciano Vasto Chieti devono predisporre tutte le misure organizzative utili ad assicurarne l'attuazione; la presente ordinanza è suscettibile di estensione anche nei confronti dei passeggeri provenienti da altri Paesi, in coerenza con l'evolversi dello scenario epidemiologico.

Ordinanza n. 38 del 27 luglio 2021: Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alla società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. - Proroga fino al 31 dicembre 2021.

Ordinanza n. 39 del 19 agosto 2021: le modalità di ingresso di visitatori ed accompagnatori presso le strutture ospedaliere pubbliche e private della regione Abruzzo, già definite con ordinanza n. 35/2021, sono integrate dalle disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n.52/2021, convertito con modificazioni con L. n. 87 del 17.06.2021 e nell'ambito di compatibilità con quest'ultime.

Ordinanza n. 40 del 6 settembre 2021: linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico.

BASILICATA

Ordinanza n. 35 dell'11 settembre 2021 - dal 13 settembre al 31 dicembre: misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 per i trasporti pubblici locali.

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 7 del 27 febbraio 2021: L'Unità di Crisi, è composta: Presidente f.f. della Regione Calabria, Antonino Spirlì; Commissario ad acta per la gestione del piano di rientro della sanità, Dott. Guido Nicolò Longo; Delegato del Soggetto Attuatore per il coordinamento degli interventi di Protezione Civile necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nella Regione Calabria, Dott. Fortunato Varone; Dott.ssa Caterina De Filippo, Direttore Medico di Presidio presso A.O.U. Mater Domini di Catanzaro; Dott. Ludovico Abenavoli, Professore associato di gastroenterologia presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro; l'unità di crisi regionale si avvale del supporto specialistico del Consulente della Giunta regionale per la materia in oggetto, Dott. Franco Romeo.

Ordinanza n. 15 del 19 marzo 2021 – nel territorio regionale, per tutto il permanere dello stato di emergenza sono adottate le seguenti misure: inseriti nell'elenco regionale i laboratori abilitati all'esecuzione del test molecolare su tampone rinofaringeo; ribadito che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali e i MMG e i PdLS sono già abilitati all'esecuzione dei test antigenici rapidi, per conto del SSR.

Ordinanza n. 36 del 12 maggio 2021: presa d'atto della nomina della Protezione Civile Regionale quale Soggetto Attuatore per l'implementazione del piano vaccinale, mediante l'apertura e la gestione dei tre Hub vaccinali sul territorio calabrese.

Ordinanza n. 42 del 19 giugno 2021:

- preso atto delle disposizioni previste nel DPCM 17 giugno 2021 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52" per la piena operatività sul territorio regionale;
- ribadita la necessità del quotidiano aggiornamento delle anagrafi dei soggetti sottoposti a vaccinazione anti SARS-CoV-2, a cura delle Strutture che effettuano il servizio;
- disposto l'inserimento immediato nel sistema TS ovvero, alternativamente previa acquisizione delle credenziali ove non già fornite, nella piattaforma di reportistica COVID-19 regionale "monitoring", dell'esito dei test molecolari o antigenici eseguiti, a cura delle Strutture laboratoristiche pubbliche e private autorizzate e/o accreditate, abilitate a tali prestazioni;
- obbligo di alimentare tempestivamente il Sistema TS con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione, a cura: a) delle strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali; b) dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; c) dei medici USMAF e i medici SASN;
- i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, devono mantenere pienamente aggiornata la piattaforma web di sorveglianza integrata casi di Coronavirus COVID-19 in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità, valorizzando tutti i campi delle schede sanitarie, incluso lo stato clinico;
- il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali e più in generale di certificazioni verdi, non deve sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani e delle superfici, fin quando le relative indicazioni nazionali non vengano modificate.

Ordinanza n. 43 del 19 giugno 2021:

- data attuazione all'Ordinanza del Ministro della Salute 18 Giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano", e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca»;
- cessa la limitazione oraria degli spostamenti ed è prevista l'anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle fissate dal DL 52/2021 e dal DL 65/2021, per le seguenti attività: • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei; • piscine e centri natatori in impianti coperti; • centri benessere e termali; • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso; • fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; • eventi sportivi aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso; • sale

- giochi e scommesse, sale bingo e casinò; • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; • corsi di formazione;
- in relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'art. 5 del DL 52 del 22 aprile 2021; le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;
- i Dipartimenti di Prevenzione rafforzano le misure di sanità pubblica previste, con particolare riferimento al contact tracing e all'attento monitoraggio dell'evoluzione dei contagi, nei singoli territori provinciali, ponendo attenzione agli sbarchi e agli arrivi da Stati Esteri;
- obbligo, anche per la "zona bianca", dell'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio, il distanziamento interpersonale per scongiurare gli assembramenti, l'aerazione degli ambienti, la sanificazione e la frequente pulizia e igienizzazione delle mani;
- le attività si svolgono nel rispetto delle "linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali", adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli; resta ferma la possibilità di procedere all'eventuale introduzione di misure più restrittive qualora la situazione epidemiologica regionale, anche di specifici territori, ne richieda l'adozione e, per le Autorità Comunali, di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento;
- per quanto non espressamente riportato, richiamato o modificato nel presente provvedimento, si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.

Ordinanza n. 44 del 30 giugno 2021: Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Ordinanza n. 46 del 14 luglio 2021: Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n. 49 del 22 luglio 2021: integrazione di altri laboratori privati abilitati all'esecuzione del test molecolare su tampone rinofaringeo per la ricerca di RNA del SARS-CoV-2 di cui all'Ordinanza n. 15.

Ordinanza n. 60 del 28 agosto 2021 – fino al 15 settembre: zona rossa nel Comune di Ciminà (RC).

Ordinanza n. 62 dell'8 settembre 2021 – dall'8 settembre al 18 settembre: zona rossa nel Comune di San Luca (RC). Nel Comune di Ciminà (RC), sono prorogate **al 15 settembre** le disposizioni di zona rossa previste nell'Ordinanza n. 60.

CAMPANIA

Ordinanza n.16 del 23 aprile 2021: dato mandato alle AA.SS.LL. NA1 e NA 2: a) di organizzare, presso i centri vaccinali delle isole di Capri, Ischia e Procida, ad avvenuto completamento delle vaccinazioni delle fasce "fragili" della popolazione, il calendario delle ulteriori vaccinazioni includendovi, secondo un ordine decrescente per fasce di età e previa somministrazione ad almeno il 90% degli aderenti per ciascuna fascia, i cittadini aventi stabile residenza, domicilio o dimora sui rispettivi territori isolani; b) di organizzare la vaccinazione dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani.

Tutte le Aziende sanitarie della Campania sono autorizzate a realizzare nei territori di competenza, nell'ambito delle categorie/fasce di età attive secondo il Piano vaccinale vigente, sedute/giornate vaccinali ad accesso libero, al fine di offrire la maggiore offerta possibile di somministrazione di vaccino ai soggetti aventi diritto, con obbligo di assicurare la contestuale registrazione dei relativi dati di adesione e avvenuta vaccinazione sulla piattaforma regionale Sinfonia.

Ordinanza n.17 del 6 maggio 2021: preso atto delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28 aprile 2021; demandato all'Unità di crisi regionale la predisposizione, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici, dei protocolli attuativi/integrativi delle Linee guida, prevedendo regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione epidemiologica e adeguate misure per assicurare l'accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi anche attraverso facilitazioni all'accesso dei servizi

e/o deroghe alle misure di sicurezza più restrittive, relative al contingentamento delle presenze e al distanziamento interpersonale, per cittadini in possesso di certificazione/smart card di completamento della vaccinazione, fermo l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di osservanza delle altre misure di prevenzione di base; indirizzo ai direttori sanitari delle RSA e agli altri soggetti competenti: di consentire l'accesso alle strutture, nel rispetto delle misure di sicurezza fondamentali ai visitatori che comprovino, attraverso esibizione di certificazione/smart card, di aver completato la vaccinazione, secondo quanto prescritto dalle indicazioni del Ministero della Salute; di adottare ogni ulteriore misura organizzativa idonea a favorire nella massima sicurezza possibile gli accessi di familiari e visitatori e le uscite programmate degli ospiti, tenendo conto del possesso della certificazione vaccinale/smart card.

Ordinanza n.18 del 15 maggio 2021: approvato il "Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-Cov-2 - Wedding e ricevimenti", recante le misure di prevenzione anti-Covid obbligatorie per gli operatori ed utenti, destinate a trovare applicazione dalla data in cui, per effetto dei provvedimenti adottati dalle competenti Autorità, le suddette attività saranno consentite sul territorio regionale.

Ordinanza n.22 del 31 agosto 2021 - dal 1° settembre al 30 settembre prorogate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 21 del 31 luglio 2021:

- dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: a) divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale e con distributori automatici; b) divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; c) ai bar, "baretti", vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, consentita esclusivamente al banco o ai tavoli; d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. "movida";
- fermo l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'esterno in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L'utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi.
- obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all'Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi per i quali l'Ordinanza del Ministro della Salute 29 luglio 2021, come modificata ed aggiornata dall'Ordinanza del Ministro della Salute 28 agosto 2021, non preveda l'obbligo di isolamento fiduciario all'arrivo, di sottoporsi ai controlli, anche a campione, organizzati dall'USMAF in raccordo con l'Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell'ASL NA 1 secondo le modalità da definirsi all'esito di apposito tavolo tecnico.

Ordinanza n.23 del 2 settembre 2021 - dal 2 settembre al 15 settembre: Disposizioni concernenti l'area del Campo ROM ubicato in Giugliano in Campania (NA), alla via Carrafiello: obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni; divieto di transito in ingresso e in uscita dal Campo Rom.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n.2 dell'8 gennaio 2021: le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali trovano applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Decreto n.40 del 31 marzo 2021: dal 26 marzo modifiche al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli stabilimenti balneari e delle spiagge in Emilia-Romagna”.

Ordinanza n.83 del 24 maggio 2021: approvate le linee guida per i centri estivi rivolti ai bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 17 anni.

Decreto n.132 del 30 luglio 2021: disposizioni in materia di servizio di gestione dei rifiuti.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n.12 del 29 maggio 2021 – dal 31 maggio, ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle allegate Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prevista l'anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività: a) parchi tematici e di divertimento; b) piscine e centri natatori in impianti coperti; c) centri benessere e termali; d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso; e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso; f) fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; g) eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso; h) sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; i) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; j) corsi di formazione; rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.

LAZIO

Ordinanza n.12 del 14 aprile 2021: disposizioni sul trasporto pubblico locale.

Ordinanza n.18 del 25 giugno 2021: disposizioni in merito all'individuazione del numero massimo di spettatori per gli spettacoli all'aperto.

LIGURIA

Ordinanza n.23 del 6 maggio 2021 – dal 7 maggio fino alla completa operatività delle disposizioni di cui all'art. 9 del DL 52/2021:

la “Certificazione verde Covid-19” per la Regione Liguria consiste:

a) per quanto riguarda l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, nel certificato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, rilasciato su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Ha validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Le certificazioni rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione;

b) per quanto riguarda l'avvenuta guarigione da COVID-19, nel certificato rilasciato, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell'isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Ha validità di sei mesi dalla data di fine isolamento. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

c) per quanto riguarda l'effettuazione del test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, nella certificazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie che effettuano il test o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.

Ordinanza n.26 del 9 giugno 2021 – dal 10 giugno: anticipazione date riapertura, rispetto a quelle previste dal DL 55/2021 e dal DL 65/2021, per: parchi, piscine, centri benessere e termali,

feste private, fiere e congressi, eventi sportivi aperti al pubblico, sale giochi, centri culturali e sociali, corsi di formazione.

Ordinanza n.29 del 14 luglio 2021 proroga autorizzazione provvisoria a La Villa S.p.A. della RP denominata “La quiete” nel comune di Spotorno.

LOMBARDIA

Ordinanza n.675 dell'8 gennaio 2021: la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dalla DGR n. 3606 del 28/09/2020, è applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri.

Ordinanza n.779 del 11 giugno 2021: anticipate al 14 giugno le date di riapertura, rispetto a quelle previste dal DL n. 52/2021 e dal DL n. 65/2021, per le seguenti attività: a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei; b) piscine e centri natatori in impianti coperti; c) centri benessere e termali; d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso; e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso; f) fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; g) eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso; h) sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; i) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; j) corsi di formazione;

ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottate con l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021; in relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'articolo 5 del DL52/2021.

MOLISE

Ordinanza n.50 del 2 dicembre 2020: obbligo al Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per la contrattualizzazione delle prestazioni ospedaliere per pazienti COVID e di garantirne l'operatività; obbligo al medesimo Commissario ad acta di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l'accreditamento e la contrattualizzazione di ulteriori prestazioni ospedaliere per pazienti COVID.

Ordinanza n.14 del 30 maggio 2021: dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2021 autorizzata la riapertura delle seguenti attività economiche e sociali: a) attività di ristorazione, anche in luogo chiuso; b) attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti; c) attività dei centri benessere; d) attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente; e) attività dei parchi tematici e di divertimento; f) attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; g) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso; h) corsi di formazione pubblici e privati in presenza; i) svolgimento in presenza di fiere; j) attività dei centri termali.

PIEMONTE

Decreto n.17 del 9 febbraio 2021: la deroga alla misura strutturale di limitazione delle emissioni dei veicoli Euro 4 Diesel è applicata sul territorio regionale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri attualmente fino al 30 aprile 2021, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Decreto n.26 del 23 febbraio 2021 – dal 24 febbraio al 31 dicembre:

- obbligo per chi fa rientro dall'estero sul territorio della Regione Piemonte, sia per via aerea nazionale sia per via terrestre, anche passando attraverso altre Regioni, di dichiarare se abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti al suo rientro nei seguenti Paesi: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Brasile; Sudafrica;

- obbligo per tutti i soggetti che operano nelle Aziende sanitarie regionali, nelle strutture socioassistenziali, pubbliche e private, in caso di assenza dal lavoro per un periodo superiore ai cinque giorni, di compilare l'autocertificazione di assenza di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro, indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia;
- raccomandato per coloro che operano in attività di assistenza alla persona, che si assentino dal lavoro per un periodo superiore ai cinque giorni, compilare l'autocertificazione di assenza di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro, indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia;
- le Aziende sanitarie provvedono al tracciamento dei soggetti secondo le nuove indicazioni operative e relativa modulistica allegate al presente provvedimento, demandando il relativo adeguamento alla Direzione Sanità e Welfare.

Decreto n.67 del 30 luglio 2021 – dal 1° agosto al 31 dicembre:

- l'efficacia del Decreto n. 26 del 23 febbraio 2021 è prorogata sino al 31 dicembre 2021;
- le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite e devono attenersi, come le altre attività economiche e sociali, al rispetto delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" approvate con ordinanza del Ministro della salute;
- l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione vigenti;
- in relazione alla valutazione della diffusione dell'infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- l'attività della Unità di crisi è confermata fino al 31 dicembre 2021 ed è organizzata in modalità H12, con possibile reperibilità H24.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

Ordinanza n.68 del 26 marzo 2021: disposta la possibilità di incaricare i medici in formazione specialistica con contratto finanziato dalla Provincia autonoma di Trento a partecipare alla campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/ COVID-19; l'Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà rispondere al fabbisogno aggiuntivo nei punti vaccinali attivando i contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa anche con i medici in formazione specialistica.

Ordinanza n.77 del 2 luglio 2021 – fino al 31 dicembre: modalità per il pernottamento nei rifugi alpini, escursionistici ed ostelli; per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in impianti/strutture al chiuso, necessaria la certificazione verde; per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in luoghi all'aperto ma non all'interno di impianti e strutture non è previsto un limite alla presenza degli spettatori a meno che, per la conformazione dei luoghi, risulti necessario prevedere un numero massimo di spettatori al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro

Ordinanza n.79 del 31 luglio 2021 – dal 1° agosto al 31 dicembre: prorogate al 31 dicembre le misure previste fino al termine dell'emergenza o senza termini.

Ordinanza n.80 del 2 agosto 2021 – dal 2 agosto al 31 dicembre: misure sull'utilizzo della certificazione verde.

Ordinanza n.81 del 19 agosto 2021 – dal 19 agosto al 31 dicembre:

- disposizioni per l'effettuazione dei test antigenici rapidi nelle farmacie;
- certificazioni verdi Covid-19 e processo di verifica integrativo all'utilizzo dell'applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19, all'interno delle scuole e delle istituzioni del sistema educativo provinciale e dei servizi educativi per la prima infanzia;

- Linee guida applicabili all'attività degli istituti del sistema educativo provinciale e dei servizi;
- i lavoratori, pubblici o privati possono accedere alla mensa aziendale o ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione per i dipendenti solamente laddove in possesso di certificazione verde Covid-19.

PROV.BOLZANO

Ordinanza n.17 del 26 marzo 2021: sospensione dei termini dei versamenti di alcuni tributi, canoni e tariffe comunali.

Ordinanza n.27 dell'8 luglio 2021: i termini di pagamento di cui all'ordinanza n. 17 dell'26.03.2021 possono essere prorogati dai comuni con deliberazione della Giunta Comunale fino al 31 dicembre 2021.

Ordinanza n.28 del 30 luglio 2021 - dal 6 agosto:

- consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
- le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti; il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2; per coloro (personale o clienti) che sono in grado di esibire la certificazione verde è sufficiente una mascherina chirurgica;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste;
- nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato, i mercatini delle pulci e quelli dell'usato si tengono nel rispetto delle misure previste nell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
- le attività della ristorazione sono consentite con consumazione seduti al tavolo, o al banco, nel rispetto delle misure di sicurezza; la consumazione al tavolo al chiuso è ammessa solo previa presentazione della certificazione verde;
- le attività delle strutture ricettive situate nel territorio provinciale sono esercitate garantendo il rispetto dei protocolli vigenti e del distanziamento sociale;
- vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 2 metri tra persone non conviventi;
- le riunioni e gli incontri presso le scuole o presso le direzioni scolastiche possono essere effettuate in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti; allo stesso modo possono essere organizzate anche ulteriori attività di formazione in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti;
- le università predispongono, in base all'andamento epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano conto delle esigenze formative, dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria;
- la Pubblica Amministrazione riprende le attività in presenza, in particolare con riferimento al servizio al pubblico e alle attività di sportello;
- consentite, dietro presentazione della certificazione verde le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di settore;
- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi a chiuso diversi dalla propria abitazione privata e, in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale, e comunque in caso di assembramento; esclusi dai predetti obblighi: a) coloro che stanno svolgendo attività

- sportiva; b) bambini e bambine di età inferiore a sei anni; c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l'obbligo generalizzato di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina chirurgica o equivalente; i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino all'80% della loro capienza ordinaria;
 - gli impianti a fune con veicoli chiusi possono essere utilizzati fino all'80% della capienza ordinaria, mentre quelli con veicoli aperti possono essere utilizzati fino al 100% della loro capacità;
 - lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche consentito solo in forma statica;
 - obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
 - salva la possibilità dei Sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e delle regole vigenti riguardo alle distanze interpersonali e alle protezioni delle vie respiratorie; consentito l'accesso dei minori alle aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa;
 - gli eventi organizzati aperti al pubblico possono svolgersi all'aperto in aree delimitate, e previa presentazione della certificazione verde;
 - gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione dei posti a sedere e dietro presentazione della certificazione verde;
 - laddove le prove e gli spettacoli di cori e bande si svolgano all'interno, l'accesso alle strutture da parte dei membri degli stessi è condizionato alla presentazione della certificazione verde;
 - le fiere, i convegni e i congressi si svolgono dietro presentazione della certificazione verde;
 - le attività dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, archivi, centri giovanili nonché centri e agenzie di formazione permanente si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza e previa presentazione della certificazione verde;
 - le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste e a condizione che i partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde;
 - le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono consentite nel rispetto delle misure di sicurezza e a condizione che i partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde;
 - le attività dei parchi tematici e di divertimento si svolgono previa presentazione della certificazione verde;
 - consentite le attività di piscine, centri natatori, palestre, centri fitness, centri sportivi comunque denominati e centri benessere; l'accesso alle strutture di cui al primo periodo è condizionato alla presentazione della certificazione verde;
 - consentiti gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale, nonché gli eventi e le competizioni sportive comparabili, organizzati dalle unioni di associazioni sportive e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza;
 - le attività dei centri termali sono consentite, nel rispetto delle misure previste e previa presentazione della certificazione verde;
 - al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e al fine di evitare che le attività vengano sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi – incluse quelle della pubblica amministrazione – vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela;
 - per certificazione verde si intende quella emessa ai sensi del DL 52/2021, convertito con L. 87/2021, e del DPCM del 17 giugno 2021, comprovanti una delle seguenti fattispecie: a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; b) la guarigione dall'infezione da SARSCoV-2; c) l'effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo;

- l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- divieto alle persone che accompagnano pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenza e accettazione e del pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- le disposizioni relative al lavoro nel settore privato si applicano anche alle attività di stage e ai tirocini formativi svolti all'interno delle imprese;
- nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo preposto assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle maestranze;
- raccomandato che le attività professionali nel settore privato si svolgano, ove possibile, mediante modalità di lavoro agile o a distanza e che le riunioni si svolgano, ove possibile, in modalità a distanza; riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in presenza di ospiti e, in caso di ritrovi di più persone, si raccomanda che tutti i presenti siano in possesso della certificazione verde.

Ordinanza n.29 del 27 agosto 2021 - dal 1° settembre applicazione delle seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle vigenti non incompatibili

- nell'anno scolastico 2021-2022 i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, delle scuole professionali provinciali e delle scuole di musica si svolgono in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza; in tutte le istituzioni e nelle università è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; esentati i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, e i soggetti impegnati in attività sportive;
- **fino al 31 dicembre** tutto il personale che presta servizio nelle citate istituzioni deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde; questo obbligo vale anche per il personale universitario, nonché le studentesse e gli studenti universitari; il mancato rispetto di queste disposizioni da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso. Per tutto il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- le dirigenti e i dirigenti scolastici e le responsabili e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni;
- fino al 31 dicembre in riferimento all'obbligo di possedere e presentare una certificazione verde per usufruire dei servizi di trasporto pubblico, si applica la disciplina statale emergenziale vigente.

Ordinanza n.30 del 3 settembre 2021: nelle prime quattro settimane dell'anno scolastico 2021-2022 gli alunni e le alunne delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio provinciale sono invitati a sottoporsi con cadenza regolare a uno screening organizzato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, che fornirà le necessarie indicazioni operative; gli alunni e le alunne delle scuole di ogni ordine e grado che usufruiscono del servizio di mensa nell'ambito dell'attività scolastica sono esentati dall'obbligo di presentazione della certificazione verde.

SARDEGNA

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziati per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

SICILIA

Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020: istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (**Uscat**) in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del DL n. 14 del 9 marzo 2020. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Uscat, nella misura non inferiore di una per provincia.

Ordinanza n. 44 del 16 ottobre 2020:

- nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina vengono implementate le Unità Speciali di Continuità Assistenziali fino allo standard di una unità ogni 25.000 abitanti;
- istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica;
- le Aziende Sanitarie Provinciali costituiscono nel rispettivo ambito territoriale, in regime h. 24, almeno una "Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento", in quanto tale disancorata dal rapporto di popolazione prescritto per legge e munita del compito di prestare immediata e urgente assistenza.

Ordinanza n. 14 del 18 febbraio 2021 – dal 18 febbraio al 30 settembre 2021:

- i MMG e i PdLS supportano le Asp per tutta la durata del periodo emergenziale nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica a specifiche categorie di soggetti; i MMG e i PdLS, limitatamente ai propri assistiti dispongono il periodo di inizio e fine isolamento con l'adozione del relativo provvedimento contumacia;
- al fine di sopperire a eventuali carenze di personale da impiegare nell'emergenza epidemiologica sia presso le USCA che presso i Presidi Ospedalieri, anche al fine della campagna vaccinale, le Aziende del S.S.R. sono autorizzate ad avvalersi degli elenchi di disponibilità del personale medico e sanitario predisposti dall'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina per l'avvio della campagna di screening regionale epidemiologico.

Ordinanza n. 36 del 7 aprile 2021- dall'8 aprile al 30 settembre: le Asl sono autorizzate ad avvalersi del personale medico e sanitario afferente alle USCA e del Policlinico G. Martino di Messina.

Ordinanza n. 60 del 21 maggio 2021: dal 26 maggio, presso i centri vaccinali e senza prenotazione, dato mandato ai competenti organi sanitari di organizzare e procedere alla vaccinazione, su base volontaria, di tutti gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado; per gli studenti di età superiore ai 18 anni preferibile somministrazione Johnson& Johnson o in mancanza Astrazeneca; per i soggetti di età inferiore ai 18 anni, Pfizer.

Ordinanza n. 71 del 21 giugno 2021: fino al 30 settembre: dato mandato ai competenti organi sanitari di procedere alla organizzazione di presidi sanitari presso porti e aeroporti, per effettuare su base volontaria tamponi a tutti i soggetti che fanno ingresso in regione.

Ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 – dall'8 luglio al 30 settembre: misure per la campagna di vaccinazione di prossimità, sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, sulla ricognizione del personale non vaccinato operante nella PA, sulle vaccinazioni nei luoghi turistici; disposizioni per i presidi sanitari presso porti e aeroporti.

Ordinanza n. 83 del 28 luglio 2021 – fino al 30 settembre prorogate le misure di cui alla Ordinanza n. 14 del 18 febbraio 2021.

Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2021 le misure di prevenzione di cui all'articolo 1, comma 2, della Ordinanza n. 71 del 21 giugno 2021 hanno applicazione fino al 30 settembre 2021 e, tenuto conto dell'elevata incidenza del virus e della presenza della variante comunemente nota come Lambda, sono estese ai soggetti in arrivo in Sicilia dagli Stati Uniti d'America, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in detto Paese nei 14 giorni precedenti all'arrivo nel territorio siciliano.

Ordinanza n. 85 del 22 agosto 2021:

- **dal 24 agosto al 14 settembre:** nel territorio comunale di Niscemi si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale.

Ordinanza n. 86 del 26 agosto 2021- dal 28 agosto al 14 settembre nei territori comunali di Comiso e Vittoria si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione.

Ordinanza n. 87 del 31 agosto 2021- fino al 30 settembre prorogate le ordinanze nn. 71, 75 e un articolo dell'ordinanza n.84.

Ordinanza n. 88 del 2 settembre 2021: dal 4 settembre al 14 settembre si applicano le disposizioni per la c.d. arancione nei territori comunali di Augusta, Avola, Catenanuova, Ferla, Francofonte, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini.

Ordinanza n. 89 del 6 settembre 2021 – proroga al 14 settembre dell'Ordinanza n. 86 del 26 agosto 2021.

Ordinanza n. 90 del 9 settembre 2021 – proroga al 14 settembre dell'Ordinanza n. 85 del 26 agosto 202 per il Comune di Niscemi.

TOSCANA

Ordinanza n. 97 del 26 ottobre 2020 – dal 27 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: attivata l'UNITA' DI CRISI REGIONALE così composta in modalità permanente: Presidente della Giunta Regionale che la convoca e la presiede; Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, ai lavori pubblici e alla protezione civile al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale; Assessore al Diritto alla Salute e alla Sanità; Direttore Generale della Giunta Regionale; Direttore della Direzione Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali; Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che assume anche il ruolo di Referente Sanitario Regionale; Rappresentante della Prefettura di Firenze; Rappresentanti delle altre Prefetture; Rappresentante dell'UPI; Rappresentante dell' ANCI. L'Unità di Crisi Regionale si avvale di una TASK FORCE SANITARIA coordinata dal Direttore Regionale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed è composta dai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Ordinanza n. 107 dell'11 novembre 2020 – dall'11 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: i medici di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale contribuiscono ad eseguire i test antigenici rapidi; i medici di Continuità Assistenziale in corso di pandemia continueranno a garantire l'attività di tipo istituzionale, per il periodo dell'emergenza, fino alle ore 24; la continuità assistenziale sarà garantita dopo le ore 24 da centrali telefoniche, programmate sul modello Hub-Spoke, che saranno attive fino alle ore 8 del mattino.

Ordinanza n. 118 del 9 dicembre 2020 – dal 9 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica: individuata l'Azienda USL Toscana Centro come soggetto giuridico responsabile della gestione della struttura temporanea Centro COVID Pegaso; demandato all'Azienda USL Toscana Centro il compito di regolamentare i rapporti con le altre Aziende sanitarie.

Ordinanza n. 9 del 5 marzo 2021 - dal 5 marzo fino al termine dell'emergenza epidemiologica: istituzione del Comitato Emergenza prevenzione scolastica (CEPS), convocato dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.

Ordinanza n. 47 del 13 aprile 2021: approvate le "Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di COVID-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ordinanza n. 49 del 30 aprile 2021 – dal 30 aprile fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: ESTAR, e AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Nord Ovest e AUSL Toscana Sud Est, provvederanno alla prosecuzione del noleggio dei 650 Pc portatili nonché a proseguire i servizi di manutenzione e assistenza necessari fino al 31 luglio 2021; ESTAR procederà all'acquisizione in noleggio di ulteriori 60 unità di PC; le Aziende Sanitarie del SSR procederanno a prorogare fino al 31 luglio i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere, relativi agli spazi necessari per le centrali di tracciamento.

Ordinanze n. 50 e n.51 del 14 maggio 2021: misure per la gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 52 del 19 maggio 2021 - dal 19 maggio fino al termine dell'emergenza: adozione di ulteriori misure di prevenzione per la gestione delle visite nelle strutture sociosanitarie, socioassistenziali e hospice previste dalle linee di indirizzo regionali, di cui all'allegato 1.

Ordinanza n. 53 del 4 giugno 2021:

- fino al 1° luglio 2021, nei centri culturali, centri sociali e ricreativi sono consentiti: a) gli spettacoli; b) le attività sportive e motorie nel rispetto della normativa statale; c) le attività corsistiche individuali e collettive; d) le attività ricreative ed educative, anche non formali rivolte ai bambini e ragazzi, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia;
- fino al termine dell'emergenza, le attività di cui all'ordinanza 21 maggio 2021 del Ministro della Salute, emanata di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, rivolte ai bambini con età inferiore ai tre anni possono essere svolte esclusivamente dai soggetti autorizzati.

Ordinanza n. 56 del 23 giugno 2021 - fino al termine dell'emergenza: le RSA che presentano carenza di personale infermieristico devono segnalare alla Zona distretto/Società della Salute e all'Azienda UU.SS.LL. territorialmente competente l'impossibilità del rispetto dei parametri previsti; le Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio garantiscono la copertura delle prestazioni infermieristiche secondo le carenze riscontrate e previa sottoscrizione di apposita convenzione; la convenzione suddetta dovrà avere una durata massima di cinquanta giorni, con possibilità di rinnovo in relazione al perdurare delle condizioni di insufficienza strutturale del personale in dotazione alla RSA.

UMBRIA

Ordinanza n. 34 del 5 luglio 2021: su tutto il territorio regionale obbligo del rigoroso rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali proposte dalla Conferenza delle Regioni in data 28 maggio 2021 approvate dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e recepite dal Ministro della Salute con ordinanza del 29 maggio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021; consentito l'esercizio delle attività di sagre, fiere locali, ivi comprese le mostre mercato; le sagre di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2, sono consentite per la durata massima di 6 giorni consecutivi.

Ordinanza n. 37 del 13 settembre 2021 - dal 13 settembre al 31 dicembre: i servizi di trasporto pubblico locale ordinari saranno integrati con servizi aggiuntivi; il coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano è consentito in misura non superiore all'80% del numero dei posti riportati nella carta di circolazione dei mezzi.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n.467 del 30 ottobre 2020: costituita l'Unità di supporto e coordinamento per le emergenze.

Ordinanza n.281 del 18 giugno 2021: dal 25 giugno consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, sale giochi, musei, centri culturali e sociali; resta comunque vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n.349 del 4 agosto 2021 – fino al 30 settembre: per l'accesso dei familiari e visitatori alle RSA si applicano le disposizioni nazionali; specificate le modalità di ingresso dei nuovi ospiti, le uscite e i rientri.

Ordinanza n.399 del 11 settembre 2021 – fino al 31 dicembre: i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche di tutte le scuole si svolgono in presenza. Tutto il personale deve possedere la certificazione verde.

VENETO

Ordinanza n.61 del 7 maggio 2021 - dal 15 maggio al 30 settembre: modifiche e integrazioni alle linee guida di cui All.9 del DPCM 2.3.2021 in merito alle attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali. Per tutto quanto non regolato valgono le disposizioni di cui alla scheda relativa alle attività recettive contenuta nelle linee guida approvate in data 28.4.2021 dalla Conferenza delle Regioni.

Ordinanza n.83 del 5 giugno 2021 – dal 7 giugno fino a diversa ordinanza regionale o a modifica della normativa

- prevista l'anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal DL 52/2021 e dal DL 65/2021, per le seguenti attività:
 - a. parchi tematici e di divertimento, anche temporanei;
 - b. piscine e centri natatori in impianti coperti;
 - c. centri benessere e termali;
 - d. feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso;
 - e. attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
 - f. fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
 - g. eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso;
 - h. sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
 - i. centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
 - j. corsi di formazione.
- in relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di all'articolo 5 del DL 52/2021;
- rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing;
- disposizioni sull'utilizzo degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e comunque a fini turistici, in zona bianca o gialla.